

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

Cronologia	
Data	Breve descrizione
6 febbraio 2019	Adozione del Modello
8 aprile 2021	Aggiornamento del Modello con nuovi reati presupposto: modifiche ai reati contro la pubblica amministrazione, perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, frode in competizioni sportive, reati tributari, reati di contrabbando

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA.....	15
1.1. Introduzione	15
1.2. Delitti tentati	20
1.3. Vicende modificative dell'Ente.....	20
1.4. Responsabilità patrimoniale	20
1.5. Reati commessi all'estero	20
2. SANZIONI	22
3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	26
4. PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI	27
5. IL PRESENTE MODELLO.....	30
5.1. La Costituzione del Modello	30
5.2. Finalità e struttura del Modello	32
5.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello	35
5.4. Il sistema di procedure e di controllo di Pirola Pennuto Zei & Associati: considerazioni generali	37
5.4.1. Sistema Organizzativo	37
5.4.2. Sistema dei poteri autorizzativi e di firma	37
5.4.3. Codice di Condotta Professionale, procedure, manuali e presidi informatici.....	38
5.4.4. Protocolli e Procedure rilevanti per il Rendiconto di Gestione..	39
5.4.5. Sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.....	39
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40

6.1.	Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	42
6.2	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	43
6.3	Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi dello Studio	45
6.4	Informativa o segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (<i>whistleblowing</i>)	46
6.4.1	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	46
6.4.2	Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale	47
6.4.3	Modalità di segnalazione (<i>whistleblowing</i>)	47
6.4.4	Tutela del segnalante	48
6.4.5	Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni	49
6.4.6	Coordinamento tra gli organi di controllo	49
6.5	Obblighi di segnalazione	50
6.6	Raccolta e conservazione delle informazioni	51
7.	CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO.....	52
8.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	54
8.1	Sanzioni per i Soggetti Sottoposti	55
8.1.1	Soggetti Sottoposti - dipendenti	55
8.1.2	Soggetti Sottoposti diversi dai dipendenti.....	57
8.2	Misure nei confronti dei Soggetti Apicali.....	58
8.3	Misure nei confronti dei Soggetti Terzi	59
8.4	Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (<i>whistleblowing</i>)	59
9.	CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE	60

10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	61
11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE	62
11.1 Diffusione del Modello all'interno dello Studio	62
11.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi.....	62
11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi.....	62
11.3 Corsi di formazione	63

ALLEGATI - PARTE GENERALE

- (a) Reati presupposto e relative sanzioni
- (b) Elenco reati presupposto astrattamente applicabili allo Studio
- (c) Codice di Condotta Professionale e Codice Etico

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A.** I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01
- B.** Le attività a rischio reato
- C.** I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- D.** I responsabili e le schede informative nell'ambito delle attività a rischio reato
- E.** Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 1

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01
- (b) Scheda di evidenza
- (c) Scheda di evidenza

PARTE SPECIALE 1-bis

CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

- A. Il reato di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. n. 231/01
- B. Le attività a rischio reato
- C. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- D. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 1-bis

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

- A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01
- B. Le attività a rischio reato
- C. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
 - C.1** *Bilanci ed altre comunicazioni sociali*
 - C.2** *Norme comportamentali nei confronti della Studio di Revisione*
 - C.3** *Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale*
 - C.4** *Tutela del capitale sociale*
- D. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 2

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 3

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- A. I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. n. 231/01
- B. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
- C. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori
 - C.1** *Obblighi del datore di lavoro*
 - C.2** *Obblighi dei lavoratori*
- D. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
- E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- F. Le attività a rischio reato
- G. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 3

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 4

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

- A. I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/01
- B. Le attività a rischio reato
- C. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- D. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 4

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 5

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI

- A. I reati di cui all'articolo 24-*bis* del D. Lgs. N. 231/01
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del Modello
- C. Le attività a rischio reato
- D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 6

FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- A. I reati di cui all'articolo 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/01
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 7 del Modello
- C. Le attività a rischio reato
- D. Sistema di gestione della qualità
- E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 6

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 7

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- A.** I reati di cui all'articolo 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/01
- B.** Le attività a rischio reato
- C.** I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- D.** Sistema di gestione della qualità

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 7

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 8

REATI AMBIENTALI

- A.** I reati di cui all'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01
- B.** Le sanzioni previste nel D. LGS. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 8 del modello
- C.** Le attività a rischio reato
- D.** I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- E.** Il sistema ambientale ed i controlli in essere presso la Studio
- F.** Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 8

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 9

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

- A. I reati di cui all'articolo 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01
- B. Il reato di cui all'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. N. 231/01
- C. Le attività a rischio reato
- D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 9

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE 10

REATI TRANSNAZIONALI E DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- A. I reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata

PARTE SPECIALE 11

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

- A. I reati di cui all'articolo 25-*terdecies* del D. Lgs. N. 231/01
- B. Le attività a rischio reato
- C. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 11

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 12

REATI TRIBUTARI

- A.** I reati di cui all'articolo 25-*terdecies* del D. Lgs. N. 231/01
- B.** Le attività a rischio reato
- C.** I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato

ALLEGATI - PARTE SPECIALE 11

- (a) Mappatura delle aree a rischio e delle modalità commissive ai sensi del D.Lgs. 231/01

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Allegato/i	Gli Allegati del Modello
Assemblea degli Associati Studio	L'Assemblea degli Associati Studio
Associati Studio	Gli "Equity Partner", i "Partner", e gli "Associate Partner"
Attività a rischio reato	Le Attività considerate a rischio reato per come identificate negli Allegati alle Parti Speciali
Cliente/i	Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti e chiunque (ivi compresi i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione) richieda servizi professionali allo Studio
Codice di Condotta Professionale	Il Codice di Condotta Professionale adottato dallo Studio
Codice Etico	Il Codice Etico dello Studio contenente l'insieme delle regole, dei valori e dei principi adottati dallo Studio per garantire comportamenti in linea con il Decreto
Comitato Esecutivo	Il Comitato Esecutivo dello Studio <i>pro tempore</i> in carica
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Studio e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Ente/i	I soggetti di cui all'art. 1 del Decreto: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica
Pirola Pennuto Zei & Associati o lo Studio	L'associazione fra professionisti costituita a norma della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e dell'art. 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che svolge la propria attività con la denominazione Pirola Pennuto Zei & Associati - Studio di Consulenza Tributaria e Legale, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 20, C.F. e P.IVA n. 06946520159
Linee Guida	Le linee guida di Confindustria (marzo 2014 e s.m.i.) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvati dal Ministero della Giustizia
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dallo Studio con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organi dello Studio	L'Assemblea degli Associati, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Parte Generale	La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nello Studio, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
Parti Speciali	Le parti del Modello predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dallo Studio

Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dello Studio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, inclusi i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con lo Studio e svolga attività nel suo interesse o a suo beneficio a fronte di un compenso da parte dello Studio
Statuto	La scrittura privata autenticata dal Notaio Maurizio Marsala di Milano, repertorio n. 55606 dell'8 aprile 1983 e le sue successive modifiche

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

1.1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli

¹ Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

"E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
 - (i) Soggetti Apicali, cioè le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo;
 - (ii) i Soggetti Sottoposti, cioè le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente"*

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

*medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*².

- b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:
- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n. 3/2019 e da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2020;
 - ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, e modificati dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016 e da ultimo dalla Legge n. 133/2019;
 - iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, come modificati dalla Legge 69/2015, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge n. 236/2016;
 - iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito della Legge n. 409/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D. Lgs. n. 125/2016;
 - v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dall'art. 17 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1;
 - vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, da ultimo modificati dalla Legge n. 3/2019;
 - vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*;
 - viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle Studio ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Studio e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, da ultimo modificati dalla Legge n. 199/2016;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*;
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*;
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* e 648 *ter. 1* c.p., inerenti, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014, che hanno rispettivamente inserito e modificato nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*;
- xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- xv) reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge n. 146/2006,
- xvi) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies*, da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 116/2020;

³ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come successivamente modificato dalla Legge n. 161/2017, che ha introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*;
- xviii) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 167/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*terdecies*, come modificati dal D. Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge n. 654/1975⁴;
- xix) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xx) reati tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquesdecies*, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020;
- xxi) reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*.

Per una elencazione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione si rinvia all'Allegato (a).

- c) l'aver commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, lo Studio ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello, come illustrato al successivo paragrafo 5.

⁴ A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-bis c.p.)

1.2. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25- *novies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E', invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.3. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

1.4. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

1.5. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) Sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, “*il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa,*

dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello per alcune tipologie di reati) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est. commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato,

salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) Publicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008 e nel mese di marzo 2014.

Il presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida, in quanto applicabili.

4. PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

Pirola Pennuto Zei & Associati nasce come associazione professionale nei primi anni '80 su iniziativa dei suoi fondatori attivi già negli anni '70 nel settore della consulenza tributaria e legale rivolta a società e gruppi multinazionali e rappresenta attualmente uno dei principali Studi indipendenti presenti in Italia.

Lo Studio coniuga una visione multidisciplinare e focalizzata su differenti settori di business, offrendo consulenza fiscale (in materia di adempimenti tributari, pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale, prezzi di trasferimento, IVA, contenzioso, espatriati, ecc.), consulenza legale (in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di *private equity*, in materia bancaria e finanziaria, inclusi tutti gli aspetti regolamentari, diritto societario e commerciale, diritto aeronautico, diritto del lavoro, diritto dell'informatica e diritto d'autore, contenzioso civile, diritto di famiglia, ecc.), nonché in materia di finanza aziendale (ristrutturazione del debito, piani di risanamento, valutazione d'azienda, ecc.).

Obiettivo dello Studio è offrire prestazioni altamente specialistiche e soluzioni personalizzate che consentano la migliore assistenza professionale sotto il profilo della qualità e dell'efficienza, ciò anche grazie all'alto grado di specializzazione dei professionisti ed alla costante attività di aggiornamento professionale.

In particolare, lo Studio opera nelle seguenti aree di attività:

- Consulenza e assistenza fiscale e legale:
 - in operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione societarie (riorganizzazioni, fusioni, conferimenti, scissioni, vendite ed acquisizioni di aziende, società, partecipazioni, ecc.);
 - in operazioni di Merger & Acquisition e Private Equity;
 - in operazioni di internazionalizzazione;
 - in operazioni di privatizzazione;
 - per investimenti nazionali o esteri;
 - a clienti privati per la gestione patrimoniale e il passaggio generazionale;
- Consulenza specialistica fiscale:
 - in materia di prezzi di trasferimento;
 - nella formulazione e gestione di ruling internazionali;
 - nella formulazione di Mutual Agreement Procedures;
 - nella formulazione di interpelli, quesiti, etc.;
 - in materia di patent box ivi inclusa la gestione del ruling preventivo;

- nella gestione di expatriates;
- nella definizione e implementazione di modelli di gestione del rischio fiscale;
- in materia di imposta sul valore aggiunto;
- in materia di accise e dogane;
- Assistenza nelle verifiche fiscali;
- Assistenza nella definizione delle controversie con l'amministrazione finanziaria;
- Contenzioso tributario;
- Contenzioso civile;
- Attività di *due diligence* fiscale e legale;
- Consulenza e assistenza fiscale ordinaria ivi inclusi i servizi di trasmissione telematica;
- Consulenza del lavoro e assistenza nella gestione delle risorse umane e servizi di payroll;
- Servizi di outsourcing delle attività fiscali;
- Servizi di segreteria societaria e corporate governance;
- Consulenza legale in:
 - Diritto societario e commerciale;
 - Diritto bancario e finanziario e relative norme regolamentari;
 - Diritto delle assicurazioni e relative norme regolamentari;
 - Diritto della concorrenza ("antitrust");
 - Diritto del lavoro;
 - Diritto industriale (marchi, brevetti, concorrenza sleale);
 - Diritto dell'informatica (software, banche dati, e-business);
 - Diritto d'autore;
 - Tutela della privacy;
 - Diritto amministrativo e ambientale;
 - Diritto della navigazione (navale ed aeronautica);
 - Diritto immobiliare;
 - Diritto farmaceutico;

- Diritto fallimentare;
- Diritto di famiglia;
- Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001);
- Compliance.

Lo Studio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, è nominato dall'Assemblea (assemblea degli Associati Fondatori).

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, ha nominato un Comitato Esecutivo.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. LA COSTITUZIONE DEL MODELLO

Lo Studio gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgoglioso delle proprie tradizioni. Lo Studio ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine dello Studio si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nello Studio che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività.

Ciò premesso, lo Studio - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività professionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri stakeholders e del lavoro dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti - ha ritenuto conforme ai propri valori procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti e di tutti gli altri soggetti allo stesso cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni dello Studio, dall'altro.

Il Modello si prefigge di indurre i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio dello Studio, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche per lo Studio, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di commissione di tali reati.

Con l'adozione del Modello lo Studio si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte

che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività dello Studio.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – lo Studio ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

A tal fine lo Studio ha avviato un importante progetto per garantire la predisposizione e l'adozione del Modello.

Tale progetto si è articolato in differenti fasi, dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello.

- 1) **Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione dello Studio (Statuto, attività svolte, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato, si è proceduto all'analisi del contesto in cui lo Studio opera, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità con le quali i reati possono, in astratto, essere perpetrati.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

- 2) **Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono definite le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nello Studio è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

5.2. FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello predisposto dallo Studio sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse dello Studio Attività a rischio reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dello Studio;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte dello Studio, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire allo Studio, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli organizzativi, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni dello Studio, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni dello Studio che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- informare tutti coloro che operano con lo Studio che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul co-

stante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

- garantire la registrazione corretta e conforme alle procedure di tutte le operazioni dello Studio nell'ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno allo Studio. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni dello Studio;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno dello Studio, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con lo Studio svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono allo Studio di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Soggetti Apicali, nei Soggetti Sottoposti, negli Organi dello Studio, nei Soggetti Terzi che svolgano, per conto e nell'interesse dello Studio, Attività a rischio reato,

di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, del Codice di Condotta Professionale, del Codice Etico e alle altre norme e procedure interne (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per lo Studio.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte dello Studio, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 ("Parte Generale"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto in cui opera lo Studio, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole "Parti Speciali", che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali lo Studio ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dallo Studio.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo e in considerazione della natura dell'attività svolta dallo Studio e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, per come elencati al precedente capitolo 1, lo Studio ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai reati elencati nell'Allegato (b).

Per una descrizione dei reati, della Attività a rischio reato e dei comportamenti attesi si rinvia alle rispettive Parti Speciali ed ai relativi Allegati.

Per quanto riguarda invece le altre fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto (ad esempio: "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", ecc.), si evidenzia che le stesse sono state valutate come non rilevanti per lo Studio in quanto non appare configurabile l'interesse o il vantaggio dello Studio rispetto alla commissione di tali fattispecie.

In ogni caso, anche rispetto a tali fattispecie di reato, si evidenzia che svolgono un ruolo fondamentale di controllo e presidio il Codice di Condotta Professionale e il Codice Etico, da considerarsi parte integrante del Modello.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, potranno essere oggetto, invece, di costante aggiornamento.

5.3 PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti nello Studio, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili, come nel seguito meglio descritti.

I principi, le regole e le procedure applicati nello Studio, ivi incluso il Codice di Condotta Professionale e il Codice Etico, non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello il Codice di Condotta Professionale, il Codice Etico, tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policies, in qualsivoglia settore, funzione operante nello Studio, area di attività esse trovino applicazione, che sono state o che verranno adottate ed attuate dallo Studio.

Inoltre, in ragione del fatto che talune Attività a rischio reato, per come individuate nelle Parti Speciali, sono (o potranno essere) svolte da soggetti operanti presso altre sedi – in Europa e in Cina – dello Studio, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre a tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policy in vigore presso lo Studio, anche quelle specifiche adottate presso le sedi estere dello Studio, anche per come descritte al paragrafo 5.4 che segue, il cui rispetto è considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello.

Nel caso in cui, invece, alcune Attività a rischio reato siano svolte da Soggetti Terzi, lo Studio assicura che i relativi contratti contengono tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti si conformino a quanto previsto dal Modello dello Studio e, comunque, adottino comportamenti che rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01, al Modello, al Codice di Condotta Professionale, in quanto applicabile e, in ogni caso, al Codice Etico, conformemente quanto previsto dal paragrafo 11.2 e dalle procedure in essere.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dello Studio anche in relazione ai reati da prevenire, lo Studio ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure dello Studio attualmente esistenti, il sistema delle deleghe di funzioni, della separazione delle competenze e delle firme congiunte in vigore, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa dello Studio, nonché il sistema di controllo;

- b) le norme o prassi inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "CCNL") applicati ai dipendenti;
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f) le prassi consolidate e le policies interne;
- g) il Codice di Condotta Professionale e il Codice Etico dello Studio.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno allo Studio del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
 - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
 - la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.

5.4 IL SISTEMA DI PROCEDURE E DI CONTROLLO DI PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI: CONSIDERAZIONI GENERALI

Come già accennato, il Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente *dalle regole di Governance*, dalle policies dello Studio, dalle numerose procedure interne e dal sistema di controllo interno, già fortemente efficaci che, nel seguito, si descrivono sommariamente.

Si ribadisce che le procedure dello Studio, che non vengono individualmente richiamate nel presente Modello, costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso.

Si riporta, nel seguito, una descrizione generale sui sistemi di procedure e controllo vigenti in Pirola Pennuto Zei & Associati, rinviando per una trattazione più specifica alle singole Parti Speciali del Modello e/o, comunque, alle procedure interne.

5.4.1 Sistema Organizzativo

Il primo elemento oggetto dell'analisi è stato il livello di adeguatezza del sistema organizzativo interno. Questo è stato valutato sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte.

L'assetto del sistema organizzativo di Pirola Pennuto Zei & Associati viene rappresentato nei seguenti documenti:

- job description/mansionario dettagliato per il personale dipendente, in cui siano esplicitate chiaramente e per ogni articolazione dell'organigramma:
 1. dipendenza gerarchica;
 2. eventuale dipendenza funzionale;
 3. compiti, con precisa indicazione della sfera e dei limiti di autonomia decisionale.

5.4.2 Sistema dei poteri autorizzativi e di firma

E' regola generale di Pirola Pennuto Zei & Associati che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto dello Studio.

Al fine di garantire una corretta gestione del sistema, sono pertanto previsti:

- poteri di firma relativi ad autorizzazione alla spesa, alla negoziazione ed ai pagamenti, attribuibili attraverso atti interni e/o conferiti con procure o deleghe;
- poteri di “rappresentanza permanente”, attribuibili tramite atti formali (Statuto), procure o deleghe registrate in relazione all’esercizio di responsabilità permanenti nell’organizzazione interna.

Inoltre è previsto che l’esercizio dei poteri nell’ambito del processo decisionale strategico sia sempre svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l’importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche.

I limiti ed i poteri di firma sono, pertanto, stabiliti all’interno dello Statuto o definiti con specifici atti di delega.

5.4.3 Codice di Condotta Professionale, procedure, manuali e presidi informatici

Nell’ambito del sistema organizzativo di Pirola Pennuto Zei & Associati è stato predisposto un complesso sistema di procedure, sia manuali che informatiche, volto a disciplinare lo svolgimento delle attività poste in essere nel rispetto dei principi del Decreto.

In linea generale, il Codice di Condotta Professionale adottato dallo Studio è considerato principale riferimento e atto di presidio primario in ogni Attività a rischio reato.

Tutte le Policy e Procedure formalizzate sono disponibili sul Portale Interno dello Studio (<https://portale.aldebaran.ita/Pagine/Default.aspx>), nella Sezione Compliance, cui si fa rinvio.

Tutte le Prassi Consolidate sono, parimenti, descritte nel Portale Interno dello Studio (<https://portale.aldebaran.ita/Pagine/Default.aspx>) suddivise per area di competenza: Servizi Interni, Ufficio Personale, Ufficio Studi, Servizi Informativi, Amministrazione, ecc.

Per quanto concerne il controllo per la Sicurezza delle Informazioni lo Studio ha acquisito la certificazione ISO 27001:2014 per le sedi di Milano e Roma, norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI o ISMS dall’inglese Information Security Management System), ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa. L’obiettivo principale è quello di stabilire un sistema per la gestione del rischio e la protezione delle informazioni e degli asset ICT.

La Sicurezza delle informazioni è di estrema importanza per lo Studio. Mentre l’informazione rappresenta un elemento fondamentale per garantire servizi di qualità superiore, il patrimonio dello Studio più importante è la oculata gestione

dei sistemi informativi garantita per i Clienti. Proteggere le informazioni dei Clienti utilizzandole esclusivamente come da loro richiesto, è un'assoluta priorità per tutti coloro che lavorano in Pirola Pennuto Zei & Associati.

Da ultimo, lo Studio ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 per la sede di Milano adottando un Sistema di Gestione per la Qualità.

Il Sistema di Gestione per la Qualità si applica a tutte le attività che hanno influenza diretta o indiretta sulla qualità dei processi di *“realizzazione dei servizi e delle prestazioni”* rese dello Studio, particolare riferimento a: *“Consulenza fiscale, tributaria, legale, payroll”*.

I processi individuati sono ampiamente descritti nel *“Manuale di gestione dei processi”* e nelle procedure ad esso allegate.

5.4.4 Protocolli e Procedure rilevanti per il Rendiconto di Gestione

Tutte le attività di Pirola Pennuto Zei & Associati che possono avere ripercussione sul Rendiconto di Gestione sono soggette ad un articolato e specifico processo di verifica e di controllo.

Lo scopo dei protocolli e delle procedure destinate a presidiare questa area è principalmente quello di evitare il verificarsi di situazioni anomale e che possano dare origine anche ad un rischio rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

Le direttive dello specifico settore, inoltre, sono strutturate in modo da consentire la costante e puntuale verifica delle attività svolte dai vari professionisti, collaboratori e dipendenti anche allo scopo di individuare, prontamente, eventuali situazioni giudicabili anomale.

5.4.5 Sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro

Il monitoraggio circa il rispetto e l'adeguatezza dei presidi di sicurezza è svolto ad un primo livello dal Datore di Lavoro, avvalendosi delle professionalità specialistiche di cui dispone (in primo luogo: RSPPE esterno e Medico Competente).

A quanto sopra si aggiunge un monitoraggio di secondo livello (c.d. monitoraggio di funzionalità del sistema preventivo) svolto dall'OdV, secondo un piano annuale ed avente ad oggetto non solo la conformità a legge ma anche la verifica di eventuali situazioni di criticità.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire allo Studio l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla organizzazione dello Studio.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

- costituire un organismo monocratico;
- costituire un organismo collegiale.

L'OdV nominato in linea con le disposizioni del Decreto e da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile allo Studio, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività dello Studio che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti lo Studio ha tenuto in considerazione anche il fatto che sia necessario garantire il possesso da parte dei membri dell'OdV dei requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁵;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dello Studio;
- c) i soggetti che sono legati allo Studio da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- d) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- e) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con lo Studio, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- f) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso lo Studio;
- g) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione procede ad individuare i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura dello Studio.

⁵ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

6.1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. I componenti sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione dello Studio.

Il Consiglio di Amministrazione dello Studio è libero di revocare l'incarico conferito ai componenti dell'OdV in qualsiasi momento, qualora sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento da parte dei componenti dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, la cessazione del rapporto professionale o contrattuale o associativo con lo Studio.

Impregiudicato quanto precede, i componenti dell'OdV hanno facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, con apposita delibera. Ad eccezione delle ipotesi di revoca per giusta causa, il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente e la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

Fermo restando quanto sopra, è fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi quanto oggetto di delibera, pena l'invalidità della delibera eventualmente adottata. L'eventuale delibera deve essere assunta all'unanimità dai restanti membri. La delibera contiene la motivazione dell'astensione del membro dell'OdV in conflitto.

6.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i Destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze dello Studio (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali lo Studio ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno dello Studio e/o delle condizioni di operatività dello stesso, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare il rispetto delle procedure interne e l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale dello Studio rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività dello Studio al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato anche per come descritte nelle singole Parti Speciali del Modello e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- verificare che siano promosse idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nello Studio;
- verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- coordinarsi con le altre funzioni interne al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni interne, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dai Soggetti Apicali, dai Soggetti Sottoposti, dagli altri Organi dello Studio, dai Soggetti Terzi e condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse;

- verificare, in caso di accertamento della violazione del Modello, l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei responsabili della violazione, come meglio descritto nel paragrafo 8;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire l'osservanza da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti e/o dei Soggetti Terzi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni.

Qualora emerga che nell'operatività, l'attuazione delle procedure sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione.

Considerati i contenuti professionali specifici che possono essere richiesti in relazione allo svolgimento dei compiti dell'OdV, quest'ultimo nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo si può avvalere del supporto delle altre funzioni dello Studio di volta in volta rendesse necessarie per un'efficace attuazione del Modello.

Nei casi in cui siano richieste competenze e/o lo svolgimento di attività non presenti all'interno dello Studio o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni allo Studio dei quali eventualmente l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

6.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELLO STUDIO

L'OdV ha il compito di informare gli Organi dello Studio secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Comitato Esecutivo o del Presidente;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso lo Studio.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

6.4 INFORMATIVA O SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI SOGGETTI APICALI E DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI – MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E TUTELE (*WHISTLEBLOWING*)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni dello Studio, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice di Condotta Professionale e del Codice Etico.

6.4.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto o per altri reati suscettibili di coinvolgere lo Studio e/o il personale dello stesso e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni dello Studio medesimo;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di professionisti, dipendenti dello Studio, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali

sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà sempre proporre al Consiglio di Amministrazione una modifica e/o l'integrazione delle informazioni sopra indicate e/o, comunque, l'adozione di una specifica procedura relativa ai flussi informativi.

6.4.2 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono segnalare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti di cui ritengano in buona fede possibile la commissione, che rilevino ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste al punto 6.4.3 del Modello.

6.4.3 Modalità di segnalazione (whistleblowing)

Ferme restando le modalità di comunicazione di condotte non conformi eventualmente previste da altre procedure o atti (quali, ad esempio, il Codice di Condotta Professionale), le segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere effettuate nel rispetto della procedura nel seguito descritta.

Il primo referente della segnalazione è sempre il Partner di riferimento, secondo il principio consolidato della "open door".

Si ritiene, infatti, che nella maggioranza dei casi il Partner di riferimento sia in grado di risolvere il problema in modo informale.

A tal fine, il Partner di riferimento deve considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Partner di riferimento, il segnalante può rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

In tal senso, il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto, che si trovi in taluna delle condizioni esplicitate nei precedenti paragrafi potrà:

- utilizzare la procedura di segnalazione predisposta dallo Studio e disponibile al link: <https://www.pirolapennutozei.it/compliance/whistleblowing/#text>. In tal caso, il sistema garantisce, con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- inviare una e-mail all'indirizzo **odv@studiopirola.com**, oppure

- inviare una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Pirola Pennuto Zei & Associati, presso la sede dello Studio in via Vittor Pisani 20, 20124, Milano (MI).

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (quali: l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile o Partner di riferimento;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

Tuttavia, sono prese in considerazione anche segnalazioni anonime.

6.4.4 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Il sistema di segnalazione tramite la procedura predisposta dallo Studio garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi contenuto diffamatorio.

6.4.5 Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti:

- ha l'obbligo di esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti;
- ha l'obbligo di informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- ha l'obbligo di redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- ha l'obbligo di garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto;
- ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato, se previsto, dell'identità della persona segnalante;
- ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari;
- ha l'obbligo di informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative procedure disciplinari.

6.4.6 Coordinamento tra gli organi di controllo

Gli organi di controllo eventualmente indicati da altri atti, procedure o, comunque, documenti e competenti ad effettuare indagini e l'OdV si relazioneranno su base continuativa con riferimento alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente dovessero ricevere o che dovessero acquisire.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli organi di controllo indicati nel Codice di Condotta Professionale (Partner di riferimento, Presidente o

membri del Comitato Esecutivo) e l'OdV provvederanno a segnalare e/o comunicare tempestivamente l'un l'altro:

- qualsiasi violazione del Modello o del Codice di Condotta Professionale di cui siano venuti a conoscenza;
- eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di commissione di violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta Professionale;
- ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Gli organi di controllo e l'OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale dei due organi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiamo acquisito informazioni.

Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, peraltro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia ed indipendenza.

6.5 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare il Consiglio di Amministrazione, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti; in caso di conflitto di interessi, informare gli organi non interessati dal conflitto;
- nei limiti delle proprie competenze, fornire il supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione e, ove necessario, dagli altri organi competenti ad effettuare indagini, al fine di valutare le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi.

Fermo quanto precede, qualora l'OdV ritenga che le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni possano, anche solo in astratto, costituire una notizia di

reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, potrà redigere apposita relazione scritta e a trasmetterla al Presidente, al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio di Amministrazione.

6.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione o segnalazione previste nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

7. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

Lo Studio da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su genere, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

Pirola Pennuto Zei & Associati è consapevole, per le dimensioni e l'importanza delle sue attività, di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con lo Studio e delle comunità in cui è presente.

A tal fine Pirola Pennuto Zei & Associati si impegna a garantire che tutte le attività poste in essere in nome e/o per conto dello Studio siano conformi alla normativa vigente e orientate all'interesse sociale, nonché ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buona fede.

Allo scopo di sancire i principi di "deontologia professionale" che Pirola Pennuto Zei & Associati riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi dello Studio, dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dello Studio, lo Studio ha adottato il Codice di Condotta Professionale che costituisce parte integrante e fondamentale del Modello.

Inoltre, al fine di garantire la correttezza delle condotte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti e dei Soggetti Terzi e prevenire la commissione degli illeciti amministrativi di cui al Decreto, lo Studio ha adottato il Codice Etico.

Copia del Codice di Condotta Professionale e del Codice Etico è allegata al Modello quale Allegato (c).

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi contribuiscono a:

- garantire un elevato standard delle professionalità interne;
- garantire il rispetto dei valori che fondano lo Studio;
- interdire quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che lo Studio intende promuovere;
- creare una identità dello Studio che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice di Condotta Professionale ed il Codice Etico, pertanto, evidenziano l'insieme dei diritti e dei doveri che chiunque opera, a qualsiasi titolo, nell'interesse o a vantaggio dello Studio deve rispettare.

L'osservanza del Codice di Condotta Professionale e del Codice Etico ed il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a: Organi dello Studio, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice di Condotta Professionale, nel Codice Etico o nelle procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza e, conseguentemente, applicazione alle prescrizioni e alle procedure maggiormente restrittive.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello (e, quindi, del Codice di Condotta Professionale, del Codice Etico, delle procedure, dei protocolli e policy adottate dallo Studio e dei loro aggiornamenti)⁶ lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra lo Studio, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nonché i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dallo Studio in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno, comunque, sempre essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni.

Poiché ciascuna violazione presenta aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto opportuno individuare – alla stregua delle previsioni di cui all'art. 133 c.p. - taluni parametri che possano guidare oggettivamente l'applicazione della sanzione - nel rispetto del predetto principio di proporzionalità - in caso di violazione del Modello.

In particolare, nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- **esistenza e rilevanza - anche all'esterno - delle conseguenze negative derivanti allo Studio dalla violazione del Modello;**

⁶ Si ribadisce che il Modello include il Codice di Condotta Professionale, il Codice Etico, le procedure, i protocolli e le policy interne adottate dallo Studio. Di conseguenza, alla violazione di qualsiasi di tali documenti consegue una violazione del Modello e, quindi, l'applicazione del sistema disciplinare.

- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato allo Studio;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, rapporto associativo, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
- mansioni lavorative e/o posizione funzionale di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Di conseguenza, viene qui descritta la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

8.1 SANZIONI PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI

8.1.1 Soggetti Sottoposti - dipendenti

I comportamenti tenuti dai Soggetti Sottoposti in violazione delle norme contenute nel Modello hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi dei Soggetti Sottoposti che siano lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dallo Studio e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "**Statuto dei lavoratori**") e/o da eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte dei dipendenti delle norme del Modello può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione dei provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dipendenti, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- 1) **(i) biasimo inflitto verbalmente, (ii) biasimo inflitto per iscritto, (iii) multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni, (v) licenziamento per giustificato motivo soggettivo** nei confronti di chi:
 - a) non si attenga alle procedure previste dal Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dallo Studio, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello che verranno opportunamente comunicati;
 - b) adottati, nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il biasimo verbale o per iscritto verranno applicate per le mancanze di minor rilievo, mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, nel provvedimento di:

- 2) **licenziamento per giusta causa e senza preavviso** il dipendente che:
 - a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
 - b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, adotti nell'espletamento di Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tale documento e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, sentito il membro del Comitato Esecutivo con delega al personale.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si ritengono accolte.

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore nel rispetto della vigente normativa.

L'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

8.1.2 Soggetti Sottoposti diversi dai dipendenti

Nei casi di

- a) violazione, da parte dei Soggetti Sottoposti diversi dai dipendenti, delle norme del Modello o
- b) adozione, nell'espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello,

le relative misure da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dai relativi contratti.

Le sanzioni, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- richiamo verbale;
- diffida scritta,
- sospensione dalle attività svolte,
- spostamento ad altra attività che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dello Studio,
- recesso o risoluzione del contratto

e fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenendo presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima,

nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Soggetto Sottoposto abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto delle norme di legge e del presente Modello.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più dei Soggetti Apicali, l'OdV informerà senza indugio il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto.

Le eventuali sanzioni applicabili ai Soggetti Apicali possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- richiamo verbale;
- diffida scritta,
- sospensione dalle attività svolte,
- spostamento ad altra attività che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dello Studio,
- revoca;
- esclusione dallo Studio.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, i Soggetti Apicali abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dello Studio, delle norme di legge e del presente Modello.

Il Soggetto Apicale e/o i Soggetti Apicali, ai quali viene contestata la violazione delle disposizioni del Modello hanno diritto di presentare tempestivamente le proprie difese prima che vengano presi i provvedimenti di cui sopra.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più dei Soggetti Apicali, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dello Studio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno dei membri del Comitato Esecutivo dovrà procedere alla convocazione, a seconda, del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea degli Associati Fondatori per deliberare le relative misure.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Il rispetto da parte dei Soggetti Terzi dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico è garantito dall'utilizzo nei rapporti commerciali di format di contratti contenenti specifiche clausole.

In particolare, ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nel Codice Etico fa sorgere in capo allo Studio, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

8.4 MISURE NEI CASI DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI A TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

In ragione di quanto previsto al comma 2 bis, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 6.4.4 del Modello e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

1. dei Soggetti Sottoposti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.1;
2. dei Soggetti Apicali: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 8.2;
3. dei Soggetti Terzi: si applicheranno le previsioni contrattuali previste al paragrafo 8.3;
4. dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 6.1.

9. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

Lo Studio è dotato di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

Lo Studio si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure scritte o prassi consolidate in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Infine il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per lo Studio.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica periodica del suo reale funzionamento con le modalità che verranno stabilite dall'OdV.

Sarà, infine, cura dello Studio procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze dello Studio ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l’ausilio dell’OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività dello Studio, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l’efficacia del Modello.

E’, in particolare, attribuito all’OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l’altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ii) revisione dei documenti dello Studio che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dallo Studio.

11. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

11.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO ALL'INTERNO DELLO STUDIO

Lo Studio, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno dello Studio.

A questo scopo, lo Studio, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno dello Studio.

La notizia dell'adozione e dell'aggiornamento del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

Lo Studio pubblica il Modello sulla intranet dello Studio e provvede ad informare i Soggetti Sottoposti ed i Soggetti Applicativi mediante un *reminder* periodico.

11.2 DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI SOGGETTI TERZI

Lo Studio promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, lo Studio in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello dello Studio.

Lo Studio, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per lo Studio la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti posti in essere dai Soggetti Terzi e di rilevanza ai fini del Decreto.

11.2.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze elencate al paragrafo 6.4.2.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica **odv@studiopirola.com**, oppure inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di

Pirola Pennuto Zei & Associati, presso la sede dello Studio in Via Vittor Pisani 20, Milano (MI).

La Studio garantisce ai Soggetti Terzi l'assenza di conseguenze in ragione della loro attività di segnalazione e la continuazione del rapporto contrattuale in essere. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel paragrafo 6.4.

11.3 CORSI DI FORMAZIONE

Per un efficace funzionamento del Modello, lo Studio curerà la formazione in stretta cooperazione con l'OdV.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello, nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso lo Studio. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

Lo Studio, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

ALLEGATI PARTE GENERALE

- (a) Reati presupposto e relative sanzioni
- (b) Elenco reati presupposto astrattamente applicabili allo Studio
- (c) Codice di Condotta Professionale e Codice Etico